



Comune di Lagnasco

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 29/04/2013

Oggetto :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilatredici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21** e minuti **00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	Sindaco	X	
GALLESIO MARCO	Consigliere	X	
SACCHETTO ANDREA	Consigliere	X	
BELTRAME LUCA	Consigliere	X	
MIGLIORE IVO	Consigliere	X	
DARDO LUCA	Consigliere		X
COSTAMAGNA ROBERTO	Consigliere	X	
MONDINO MARTA	Consigliere	X	
GHIGO MARIA ROSA	Consigliere		X
MANA BRUNO	Consigliere	X	
CARUGO DR. FABIO	Consigliere	X	
RIVOIRA CARLO	Consigliere	X	
AUDISIO ARCH. NADIA	Consigliere	X	
Totale		11	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **PAROLA Dr. Corrado**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **TESTA ERNESTO** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA: DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la propria precedente deliberazione n. 3 in data 29.03.2012, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2012;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 2, in data odierna;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 59, in data 18.12.1998;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPOSTA: DELIBERA

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito il Sindaco che, su indicazione della Giunta Comunale, propone al Consiglio di mantenere inalterate le aliquote e le detrazioni per l'IMU, deliberate per l'esercizio 2012, provvedendo unicamente ad abbassare allo 0,40 (aliquota base di legge), l'aliquota relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione;

Udito l'intervento del Capogruppo di minoranza, Consigliere Mana Bruno, il quale, a nome del proprio gruppo, annuncia il voto favorevole ed esprime compiacenza per la scelta fatta dalla maggioranza, ricordando che la proposta di mantenere l'aliquota di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, era già stata fatta dal gruppo di minoranza nello scorso esercizio;

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono ulteriori richieste di intervento;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano:
presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0

DELIBERA

1) **di fissare** per l'anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	0,40
2	Terreni edificabili	0,90
3	Terreni agricoli non condotti direttamente	0,81
4	Terreni agricoli condotti direttamente	0,76
5	Altri fabbricati	0,86
6	Immobili di Categoria "D"	0,86
7	Immobili di Categoria "D10"	0,20

2) di determinare per l'anno 2013 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00 maggiorata di 50,00 € per ogni figlio di età inferiore a 26 anni (*)

PROPOSTA: DELIBERA

(*) la maggiorazione si applica purchè il figlio, di età inferiore al 26 anni sia abitualmente dimorante ed anagraficamente residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PROPOSTA: DELIBERA